



# COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Ordinanza n. 66 del 21 LUG. 2011

**OGGETTO:** Autorizzazione pagamento fattura AMIA n. 2011/VS/206 del 30.06.2011.

## Il Sindaco

Considerato:

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica deve stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione;
- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per regolamentare i rapporti fra AMIA e singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune comporterebbe l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, con ordinanza n. 17 del 24.2.2010, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;

- che per impedire l'insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti dalla interruzione del servizio, il Sindaco pro-tempore ha ritenuto necessario stipulare il contratto sottoposto dall'AMIA a tutti i Comuni dell'ATO PA 4 per un periodo pari a quello dell'ordinanza n. 17 del 24.02.2010, e pertanto, con Ordinanza n. 21 del 3 marzo 2010, ha ordinato alle ditte incaricate del servizio di nolo di conferire alla discarica di Bellolampo;

- che il predetto contratto è stato rinnovato in data 08/09/2010, per il periodo di validità dell'ordinanza n.90 del 26.08.2010 e comunque per il periodo di validità delle successive ordinanze;

Dato atto:

- che per il pagamento delle fatture AMIA sono state attivate le necessarie procedure per la verifica di regolarità contributiva della ditta e che il DURC, è risultato non regolare;

- che già in passato con nota prot. n. 13782 del 30.3.2010 questo Ente ha rappresentato l'impossibilità di procedere al pagamento delle fatture in presenza di un DURC sospeso o negativo;

- che con nota prot. n. 16695 del 12.4.2010, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 15706 del 13.4.2010, l'AMIA ha in passato richiesto il pagamento delle fatture, sostenendo il mancato obbligo delle pubbliche amministrazioni di richiedere la regolarità contributiva in fase di liquidazione, ai sensi dell' art. 3 comma 8 del D. legge 97/2008;

- che, riscontrando la nota di cui sopra, questa Amministrazione ha rappresentato all'AMIA, giusta nota prot. n. 15878 del 13.04.2010, la disponibilità al pagamento immediato di quanto dovuto, previa verifica della regolarità contributiva della ditta come previsto dalla normativa vigente, precisando che l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'art. 35 del D. legge 223/2006, ex art. 3 comma 8 del D. legge 97/2008, sancisce il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nella effettuazione e nel versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori, senza sospendere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere la certificazione attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

- che, per scongiurare l'insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti dalla chiusura della discarica di Bellolampo da parte di AMIA, il Sindaco pro-tempore aveva ordinato all'Area VI, con disposizione apposta in calce a ciascuna fattura AMIA, il pagamento del servizio reso da AMIA;

- che successivamente, al fine di provvedere al pagamento delle fatture, con ordinanze sindacali si è disposto ai competenti uffici il pagamento di quanto dovuto ad Amia, allo scopo di scongiurare eventuali problematiche di natura igienico – sanitaria, scaturenti della chiusura della discarica;

- che in passato, a causa di ritardo nel pagamento delle fatture l'AMIA ha disposto la chiusura della discarica di Bellolampo per il Comune di Misilmeri;

Considerato che ad oggi sussistono le cause che impediscono ad AMIA di regolarizzare i versamenti contributivi e previdenziali;

Ritenuto necessario liquidare le fatture AMIA, anche in deroga alle norme sull'obbligo delle pubbliche amministrazioni di verificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, al fine di scongiurare il possibile insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti dalla chiusura della discarica di Bellolampo;

Vista la fatt. n.2011/VS/1206 del 30/06/2011;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e i. nel testo vigente in Sicilia;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e s.m.e i;

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

All'Area VI e all'Area II di procedere al pagamento della fattura n. 2011/VS/206, emessa da AMIA per il periodo di prestazione dal 01/06/2011 al 30/06/2011 dell'importo € 96.340,40, al fine di scongiurare il possibile insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria scaturenti dalla chiusura della discarica, in deroga alle norme vigenti sull'obbligo delle pubbliche amministrazioni di verificare i requisiti di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali.

Trasmettere la presente ordinanza all'Area VI e all'Area II per gli adempimenti di competenza e ai messi comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio.

ae

Il Sindaco  
Pietro D'Alì

